



# MG CAR CLUB D'ITALIA

## Registro Italiano MG



### STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci  
Rimini, 2 aprile 2006

Premesso che è stata costituita in Roma il 10 gennaio 1985, a rogito notaio Giorgio Dott. Intersimone (rep. 55436 - racc. 5807), l'associazione "**MG CAR CLUB D'ITALIA**", registrata all'Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma il 29.01.1985 al n. 4688, serie 1 B, l'assemblea dei soci regolarmente convocata a Rimini il 2 aprile 2006, su proposta del consiglio direttivo, delibera, a maggioranza dei presenti, l'adozione del nuovo testo di Statuto:

### STATUTO MG CAR CLUB D'ITALIA

#### Articolo 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, è costituita, a tempo indeterminato, una associazione culturale non commerciale, senza fini di lucro, denominata: "**MG CAR CLUB D'ITALIA – Registro Italiano MG**", abbreviabile in "**MG C.C.I.**".

Essa è regolata dagli artt. 36 e segg. c.c., per analogia in caso di insufficienza, dalle norme del Capo II, Titolo II del Libro I del c.c., dal DLgs n. 460/97, dalle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute e dalle norme dello statuto integrabili.

Riunisce i cultori della Motorizzazione Storica e non, legata al marchio MG, che sono ammessi ad esserne soci ai sensi del successivo art. 3).

L'Associazione ha sede legale e sociale in Roma, via Accademia dei Virtuosi, n.22.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì determinare, in un luogo diverso, l'ubicazione della sede sociale e/o amministrativa dell'Associazione.

#### Articolo 2

Scopi dell'associazione sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'A.S.I. che si impegna a rispettare.

L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica, areligiosa e arazziale, si ispira ai principi dell'A.S.I., della F.I.V.A. e della marca inglese MG, ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca e si propone di suscitare interesse verso le automobili storiche. In particolare la finalità dell'Associazione è riunire i possessori delle autovetture MG e gli appassionati del marchio MG in Italia, promuovendo, praticando e diffondendo la ricerca, la conoscenza, la diffusione, la conservazione, il restauro, la collezione e l'uso del veicolo d'epoca, e di interesse storico collezionistico della suddetta marca, attraverso ogni opportuna attività sociale. Per la valorizzazione di tali veicoli, l'Associazione potrà promuovere ogni iniziativa utile, quale, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, mostre statiche, raduni, manifestazioni rievocative, convegni, concorsi, pubblicazioni, per favorire l'incontro tra soci e/o altre associazioni, sia in Italia che all'estero, per lo scambio di informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, consigli vicendevoli per l'acquisto, il restauro e la conservazione di detti veicoli. Per la miglior tutela del marchio MG è prevista la tenuta del "**Registro Italiano MG**" relativo alle vetture MG storiche esistenti in Italia.

L'Associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'A.S.I. e si farà parte diligente per promuovere la partecipazione, ad esse, dei Soci, consentendo altresì loro di partecipare anche a quelle organizzate da altri enti, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione è dotata, per la propria identificazione, di un marchio sociale. Esso è sviluppato in forma di scudo a fondo avorio, bordato di color oro, con una fascia tricolore diagonale che unisce lo spigolo destro in alto con lo spigolo sinistro in basso, con i colori della bandiera italiana (verde, bianco, rosso), a cui si sovrappone nel centro un ottagono di colore marrone scuro e al suo interno la scritta MG dello stesso colore pieno; nella parte superiore a sinistra dell'asse verticale dello scudo campeggiano in maiuscolo le lettere in colore oro "CAR" e nella parte inferiore a destra dell'asse verticale dello scudo in maiuscolo le lettere in color oro "CLUB", il tutto meglio rappresentato nel logo di seguito riprodotto:



Per le applicazioni a stampa del marchio sociale, i pantone di riferimento sono i seguenti:

- fondo avorio pantone 1205C;
- bordature e scritte in oro oro o pantone 1255C;
- ottagono e monogramma pantone 4625C;
- fascia tricolore colori della bandiera italiana.

L'Associazione e per essa i Soci e gli Organi nominati per la rappresentanza e la gestione si impegnano a non mettere in atto attività o iniziativa alcuna in contrasto con la tutela del marchio MG e della sua immagine, impegnandosi a porre particolare attenzione nell'uso e nella riproduzione del nome e del marchio come sopra descritto.

Le attività esterne del Club dovranno allinearsi pertanto alle regole e allo stile insiti nella storia del marchio MG, dal quale hanno tratto ispirazione.

## **SOCI**

### Articolo 3

L'associazione al Club si otterrà a seguito di apposita domanda, su presentazione di almeno un socio, accompagnata dalla quota sociale. L'ammissione a Socio diventa operante una volta conseguita l'approvazione, a insindacabile giudizio, da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci dell'Associazione e di tesserati A.S.I., cui la stessa è federata, nonché a partecipare in qualità di possessori di auto MG alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell'A.S.I.

I soci si distinguono in onorari, ordinari e familiari.

Sono soci onorari quelli nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze e/o meriti acquisiti nel raggiungimento degli scopi statutari.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, possessori o estimatori delle vetture MG, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio medesimo.

La qualifica di socio familiare è attribuita, su domanda, a chiunque legato ad un socio ordinario da vincolo di

coniugio o di parentela fino al secondo grado. I soci familiari godono di tutti indistintamente i diritti e i vantaggi spettanti ai soci ordinari, incluso l'elettorato attivo e passivo. Nei loro confronti il Consiglio Direttivo può prevedere facilitazioni in relazione al pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci sono tenuti a valorizzare nel rispetto delle norme statutarie il marchio e le vetture MG, partecipando alle attività e alle iniziative del Club.

Le quote associative non sono trasmissibili, neppure mortis causa o per scioglimento dell'Associazione, e non sono rivalutabili.

#### Articolo 4

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni, per morosità, per morte, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, se nominato, allorché il Socio abbia gravemente violato i regolamenti del Club o dell'A.S.I. o abbia mancato ai più elementari principi dell'associazione, ovvero con qualunque comportamento possa in qualche modo aver disonorato o danneggiato l'Associazione e/o l'A.S.I.

È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Articolo 5

Le quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Tesoreria dell'Associazione, previo invio della relativa scheda di rinnovo alla Segreteria. I soci che siano in arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota sociale, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 6

I soci che desiderino rassegnare le dimissioni debbono darne notizia a mezzo comunicazione scritta da inviare presso la sede sociale entro il 31 dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni, la mancata corresponsione delle quote associative.

### **ORGANI SOCIALI**

#### Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### **ASSEMBLEA**

#### Articolo 8

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti e solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- approva il rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri tra tutti i Soci;
- fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Associazione;

- delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 (dieci) Soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- delibera sugli altri argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

#### Articolo 9

L'Assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il rendiconto consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea dei Soci dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

È espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità di tutti i Soci ad esser componenti degli organi dell'Associazione.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, da comprovare con idonea documentazione.

#### Articolo 10

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante convocazione da inoltrare ad ogni Socio con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata.

La comunicazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.

#### Articolo 11

Le Assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui all'art. 21 c.c. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e per le votazioni non sono ammesse le deleghe.

#### Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per età. In mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato dall'Assemblea stessa.

Funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, un socio designato all'uopo dal Presidente dell'Assemblea.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di nove membri compreso il Presidente eletto dell'Assemblea, numero in ogni caso dispari che viene determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'Assemblea procede all'elezione dei membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Possono essere eletti Consiglieri tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

In caso di parità di voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

I soci che intendono presentarsi alla carica di Consigliere, devono presentare, presso la sede sociale, regolare candidatura, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### Articolo 14

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti almeno un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Tesoriere può anche fungere da Segretario e viceversa. Il venir meno della qualità di Socio, a qualsiasi titolo, comporta la contestuale decadenza da ogni carica sociale assunta.

#### Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone i Regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni;
- nomina le Commissioni istituite per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei Soci;
- predispone i Rendiconti consuntivi e preventivi, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- nomina il Direttore del Registro.

#### Articolo 16

Il Consiglio dovrà essere convocato con avviso scritto (anche a mezzo telefax e/o posta elettronica), spedito a tutti i suoi componenti almeno tre giorni liberi prima di quello della sua riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione dei vari argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si intenderà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza; lo stesso e il Segretario, che provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri e dell'espressione del voto, lo sottoscriveranno.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

In caso di urgente necessità l'adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per la validità dell'adunanza stessa, occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

#### Articolo 17

I consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno nell'ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti che hanno ricevuto.

Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio, e potranno essere rieletti.

## **PRESIDENTE**

### Articolo 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo; si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l'apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio di tali poteri.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano di età oppure da quello designato dal Presidente.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia a Soci ordinari.

I Soci che intendono presentarsi alla carica di Presidente, devono presentare regolare candidatura presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Presidente.

## **AMMINISTRAZIONE**

### Articolo 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali associative, da rendite patrimoniali, da eventuali contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti, ed eventuali altre entrate occasionali, non costituenti reddito, ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari, tutte, escluse le quote associative, accolte con riserva di accettazione. Le precitate entrate costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un fondo di riserva e stabilirne l'entità percentuale rispetto al residuo attivo di gestione, così come di disporne all'occorrenza.

I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati e gestiti in conti correnti accesi presso uno o più Istituti di Credito Bancario o Postale, scelti dal Consiglio Direttivo.

I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere, se persona diversa dal Segretario.

### Articolo 20

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Per la gestione sociale è compilato dal Tesoriere, un apposito rendiconto di previsione approvato dal Consiglio, prima di esser sottoposto alla delibera dell'Assemblea.

Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.

### Articolo 21

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.

### Articolo 22

I beni mobili e/o immobili di cui l'Associazione acquisisce la proprietà per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti

esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo disporrà, a suo insindacabile giudizio, le forme di investimento dei fondi disponibili.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 23**

Al Collegio dei Revisori, la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge, qualora venga eletto, è demandato il controllo dell'amministrazione dell'Associazione e della gestione finanziaria. Il Collegio è composto di tre Revisori nominati dall'Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Essi durano in carica un quadriennio, in coincidenza con il Consiglio Direttivo, e possono essere riconfermati. Essi hanno il libero accesso alla contabilità dell'Associazione in ogni tempo e, ove emergano eventuali irregolarità, sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci, al pari di quei casi nei quali si registra l'impossibilità e/o inerzia dell'organo naturalmente competente. Essi non hanno diritto ad alcun compenso.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 24**

Il Collegio dei Probiviri, la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge, qualora venga eletto, dura in carica un quadriennio, in coincidenza con il Consiglio Direttivo; i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra soci in regola con il pagamento della quota associativa. Essi nomineranno al loro interno un Presidente ed un Segretario.

Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all'interno dell'Associazione. Essi non hanno diritto ad alcun compenso.

L'organo delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esso può deliberare sanzioni a carico dei soci che vengano ad esso deferiti dal Consiglio Direttivo, irrogando l'ammonizione, la censura, la sospensione da una o più attività sociali per un periodo massimo di un anno, fino all'espulsione dal sodalizio.

## **CLAUSOLA ARBITRALE**

### **Articolo 25**

Tutte le eventuali insorgende controversie in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, che possano formare oggetto di compromesso, saranno rimesse, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza e al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.S.I., tra i Probiviri se eletti e non incompatibili o, in difetto, a sua discrezione; esso giudicherà secondo equità, irrisolubilmente e inappellabilmente.

## **NORME FINALI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 26**

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi

al patrimonio dell'Ente, che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future, diverse disposizioni di legge.

## **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

### **Articolo 27**

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da un decimo della totalità dei soci aventi diritto di voto.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di un sesto degli associati iscritti a libro Soci ed il voto favorevole di due terzi più uno dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

## **RINVIO**

### **Articolo 28**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del codice civile e alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Rimini, 2 aprile 2006